



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE

OGGETTO:

L'Estensore:

Proposta N. Del

Allegati:

Numero imputazione spesa Imputazioni di spesa

Data imputazione spesa

Si autorizza l'imputazione della spesa sul conto e l'esercizio indicati entro il limite del budget annuale assegnato al centro di costo richiedente.

Nulla osta, in quanto conforme alle norme di contabilità.
Il Direttore Area Economica Finanziaria

Parere

Il Direttore
Amministrativo

La Direttrice
Generale

Dott.ssa Maria Grazia Furnari

Parere

Il Direttore
Sanitario

La Direttrice Generale dell'AOUP "Paolo Giaccone" di Palermo, Dott.ssa Maria Grazia Furnari, nominata con D.P. n.324 serv.1°/S.G. del 21 giugno 2024 e assistita dal segretario verbalizzante adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

Il Segretario verbalizzante

IL DIRETTORE DELL'UOC AFFARI GENERALI

Dott.ssa Silvia Salerno

- VISTA** la Legge del 18 febbraio 1989, n. 56 recante *“Ordinamento della professione di psicologo”*;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 recante norme in attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge sui tirocini formativi e di orientamento;
- VISTO** il D. Lgs del 30 dicembre 1992, n. 502 recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria”* a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge del 11 gennaio 2018 *“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute”*;
- VISTO** il D.M. 11/12/1998 n. 509 recante la disciplina il riconoscimento degli Istituti abilitati ad erogare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 3 della Legge 56/89 e prevede all'art. 8, che il numero di ore annuali di insegnamento dei corsi riconosciuti non sia inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio presso strutture o servizi pubblici o privati accreditati;
- VISTO** il D. Lgs. del 21 dicembre 1999, n. 517 che disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419;
- VISTO** il D.P.C.M del 24 maggio 2001, recante *“Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale”* ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, intesa ai sensi dell'art.8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO** il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 con la quale si stabiliscono le norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto 23 marzo 2018 recante *“Ordinamento della professione di psicologo”*.

PREMESSO CHE:

le linee programmatiche proposte dal Ministero dell'Università e della Ricerca prevedono l'obbligatorietà dello svolgimento delle attività di tirocinio presso strutture pubbliche private o convenzionate, degli allievi, medici e psicologi iscritti alle Scuole di Specializzazione, previo accordo tra queste e le Strutture medesime;

la Scuola Europea di formazione in psicoterapia funzionale (*di seguito semplicemente SEF o soggetto promotore*) è stata riconosciuta idonea dal MIUR con DD.MM. 16/11/2000 e dal D.M. del 18/11/2005, ad attivare corsi di specializzazione in Psicoterapia, ai sensi dell'art. 3 della Legge 56/89 ed in conformità al disposto del D.M. 509/98;

il SEF, con nota, inviata a mezzo pec in data 27/04/2026, introitata al prot. gen.le di questa Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” (*di seguito semplicemente AOUN*), in data 28/04/2026 al n. 27036, ha formalizzato il proprio interesse alla stipula di un rapporto convenzionale finalizzato all'espletamento delle attività di tirocinio dei propri allievi.

PRESO ATTO CHE:

con annotazioni apposte in data 06/07/2026 sulla nota dell'Ufficio Convenzioni recante la richiesta disponibilità all'esecuzione dell'attività di tirocinio prot. n. 40576, la Prof.ssa Caterina La Cascia, nella qualità di Resp.le della U.O.S. Psicologia clinica e interventi psico-sociali, sede individuata con prevalenza quale sede delle attività di che trattasi, ha riscontrato positivamente la richiesta ed ha quantificato il numero degli allievi accoglibili, e

la dott.ssa Monica Lunetta nella qualità di Resp.le dell'U.O.S. Formazione dell'Azienda ha espresso, il N.O. all'avvio delle attività formative in parola;

RAVVISATA pertanto, la necessità di procedere alla regolamentazione procedere alla regolamentazione delle attività di che trattasi nonché dei rapporti giuridici alle stesse connessi e derivanti.

STABILITO CHE:

in dipendenza del presente accordo verrà consentita l'attività di tirocinio a n. 03 allievi iscritti ai corsi di specializzazione svolti dalla Scuola da espletarsi presso l'U.O. prescelta dalla Direzione Sanitaria dell'AOUP, per massimo n. 150 ore annue, per ciascun allievo, sotto la responsabilità del Responsabile della Struttura e del tutor aziendale all'uopo individuato;

la durata del rapporto convenzionale è quadriennale a far data dal perfezionamento dell'accordo;

gli allievi, prima dell'avvio delle attività di tirocinio, devono aver attestata la formazione specifica in materia di privacy mediante la frequentazione di un corso di almeno 4 ore che, laddove non erogato dal soggetto promotore, sarà effettuato a cura dell'AOUP.

PRECISATO CHE :

l'attività richiesta rientra tra le attività istituzionali dell'A.O.U.P. e la stessa verrà garantita dal personale dell'U.O.C. coinvolta durante il normale orario di lavoro;

il soggetto promotore assume a proprio carico gli oneri relativi alle coperture assicurative dei propri allievi così esplicitato all'art. 6 dell'accordo convenzionale sottoscritto;

l'attività di cui alla presente deliberazione non costituiscono rapporto di lavoro ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 2 del D.M. del 25/03/1998 n. 142.

RITENUTO tra le parti contraenti di regolamentare i rapporti giuridici tra loro intercorrenti secondo quanto previsto dallo schema di convenzione, costituito da n. 4 pagg. e da n. 9 artt.. Detto accordo, sottoscritto per accettazione dal soggetto proponente ed inoltrato a mezzo pec, in data 28/07/2026 ed introitato al prot. gen.le dell'AOUP in pari data al n. 46378, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (**all. n.1**).

PRESO ATTO CHE

sull'Azienda, in virtù degli accordi convenzionali intrapresi, graveranno gli obblighi formativi di cui agli artt. 36 e 37 del D. Lgs 81/08.

DATO ATTO CHE

il Direttore dell'UOC AFFARI GENERALI, dott.ssa Silvia Salerno, che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittima, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e succ. modifiche ed integrazioni, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto legge n. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione; lo stesso attesta, altresì, che gli atti citati sono custoditi presso l'U.O.C. proponente.

lo stesso, attesta che gli atti citati e non allegati sono custoditi sia presso l'Area Affari Generali che presso l'Ufficio Atti Deliberativi

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti

PROPONE

di approvare lo schema di convenzione, recante la regolamentazione dei rapporti giuridici statuiti tra la Scuola Europea di formazione in psicoterapia funzionale (SEF) (*soggetto promotore*) e l'Azienda

Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (A.O.U.P.) (*soggetto ospitante*) costituito da n. 4 pagg. e da n. 9 artt., già sottoscritto dal proponente, che allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, (**All. n. 1**)

di autorizzare la stipula del rapporto convenzionale tra le Parti finalizzato all'avvio dell'attività di tirocinio formativo per gli allievi iscritti alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, aventi validità quadriennale a far data dalla ultima sottoscrizione.

di dare mandato all'Area proponente, in seguito all'approvazione del presente atto, di sottoporre alla Direzione Generale l'accordo convenzionale in parola per la successiva sottoscrizione.

di stabilire che:

in dipendenza del presente accordo verrà consentita l'attività di tirocinio a n. 03 allievi iscritti ai corsi di specializzazione svolti dalla Scuola da espletarsi presso l'U.O. prescelta dalla Direzione Sanitaria dell'AOUP, per massimo n. 150 ore annue, per ciascun allievo, sotto la responsabilità del Responsabile della Struttura e del tutor aziendale all'uopo individuato;

la durata del rapporto convenzionale è quadriennale a far data dal perfezionamento dell'accordo;

gli allievi prima dell'avvio delle attività di tirocinio devono aver attestata la formazione specifica in materia di privacy mediante la frequentazione di un corso di almeno 4 ore che, laddove non erogato dal soggetto promotore, sarà effettuato a cura dell'AOUP.

di precisare che:

l'attività richiesta rientra tra le attività istituzionali dell'A.O.U.P. e la stessa verrà garantita dal personale dell'U.O.C. coinvolta durante il normale orario di lavoro;

il soggetto promotore assume a proprio carico gli oneri relativi alle coperture assicurative dei propri allievi così esplicitato all'art. 6 dell'accordo convenzionale sottoscritto;

l'attività di cui alla presente deliberazione non costituiscono rapporto di lavoro ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 2 del D.M. del 25/03/1998 n. 142.

di prendere atto che:

sull'Azienda, in virtù degli accordi convenzionali intrapresi, graveranno gli obblighi formativi di cui agli artt. 36 e 37 del D. Lgs 81/08, qualora non assolti dal soggetto proponente.

di dare atto che:

il Direttore dell'U.O.C. proponente attesta che gli atti citati e non allegati sono custoditi sia presso l'Area Affari Generali che presso l'Ufficio Atti Deliberativi.

di trasmettere il presente provvedimento alla Scuola Europea di formazione in psicoterapia funzionale (SEF).

di notificare al Resp.le dell'U.O.S. Psicologia clinica e interventi psico-sociali, al Resp.le U.O.S. Formazione, al DPO, al Resp.le del Servizio della Trasparenza dell'AOUP, al Resp.le della U.O.C. Risorse Umane, al Responsabile del RSPP, al Medico Competente, per quanto di competenza.

La Direttrice Generale
Dott.ssa Maria Grazia Furnari

- Vista la proposta di deliberazione che precede, e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;
- Ritenuto di condividerne il contenuto;
- Assistito dal segretario verbalizzante;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente.